

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **06 (sei)** - del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ADESIONE AI SENSI DELL'ART. 10 QUINQUIES DEL DL 27/3/2026 N.38 ALLA DEFINIZIONE DELLE ENTRATE LOCALI AFFIDATE ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30/12/2025 N. 199

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si		DAVOLI Letizia	Si		
ANCESCHI Giovanni	Si		MARZIANI Mattia	Si		
BARILLI Cecilia	Si		MELIOLI Lorenzo	Si		
BONI Francesca			PAGLIALONGA Cristian	Si		
CARBOGNANI Luisa	Si		VINCI Gianluca			
CASELLA Antonio	Si		BASSI Claudio			
CASTAGNETTI Fausto	Si		RINALDI Alessandro			
CORRADI Davide						
FERRARI Giuliano	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara	Si		----- Assessori -----	Presenti		
PEDRAZZOLI Claudio	Si		DE FRANCO Lanfranco	Si		
RUOZZI Cinzia			BONDAVALLI Stefania	Si		
MARTORANA Rosario	Si		BONVICINI Carlotta	No		
MIGLIOLI Alessandro	Si		MAHMOUD Marwa	No		
BERTUCCI Gianni	Si		MIETTO Marco	No		
AGUZZOLI Fabrizio	Si		NEULICHEDL Roberto	No		
DE LUCIA Dario	Si		PASINI Carlo	Si		
MIGALE Carmine	Si		PRANDI Davide	No		
TARQUINI Giovanni			RABITTI Annalisa	No		
ARAGONA Alessandro	Si					

Consiglieri **Presenti:** **26** Assessori presenti: **3**
Favorevoli: **26**
Contrari: **0**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Dr. Alberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, del citato DL 2026 n. 38 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*.

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge del 2025 n. 199, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le

modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge del 2025 n. 199, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato che:

- l'articolo 10-*quinquies*, DL 2026 n. 38 prevede al comma 2 che “*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026*”;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga “*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge 2025 n. 199, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato che:

- l'art.1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito con legge 25 giugno 2026 n.113 ha disposto: *“All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 1:*
 - 1) *alla lettera a), le parole: “15 settembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2026”;*
 - 2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*
“b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026”;
 - 3) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*
il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027”;
 - 4) *alla lettera d), le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2027”*
 - 5) *alla lettera e), le parole: “31 gennaio 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2027”;*
 - b) *al comma 2, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2026”.*”.

Considerato che:

- lo scrivente Ente ha tempo fino al 31 luglio 2026 per adottare il presente atto e comunicarlo all' ADER in ragione delle modifiche apportate dal citato art. l'art.1-sexies, comma 3, del DL 2026, n. 63.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti.

Considerato che:

- dal 1/1/2000 al 31/12/2023, da parte dello scrivente Ente sono stati affidati carichi ad ADER per entrate comunali relative a sanzioni amministrative per violazioni tra cui quelle del codice della strada;
- dal 1/1/2000 al 2005, da parte dello scrivente Ente sono stati affidati carichi a ADER anche per entrate comunali tributarie e patrimoniali diverse da quelle relative alle sanzioni predette;
- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbassa possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate da ultimo in data 11/5/2026 dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili sull'apposito portale da ADER risultano da riscuotere i seguenti importi di crediti residui:

Sanzioni amministrative	ruoli consegnati	Da 2000	A 2023
voce	+	-	differenza
carico iniziale	€ 79.614.994,46		€ 79.614.994,46
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
diminuzione ente		€ 2.473.956,53	-€ 2.473.956,53
riscosso		€ 22.825.343,47	-€ 22.825.343,47
diminuzione normativa		€ 12.970.670,19	-€ 12.970.670,19
Ulteriori importi dovuti/non dovuti	€ 84.952,31		€ 84.952,31
totale	€ 79.699.946,77	€ 38.269.970,19	€ 41.429.976,58

da riscuotere al	11/06/2026		€ 41.429.976,58
di cui			
rateizzato			€ 1.461.678,99
non rateizzato			€ 39.968.297,59

Altre entrate	ruoli consegnati	Da 2000	Da 2005
---------------	------------------	---------	---------

voce	+	-	differenza
carico iniziale	€ 17.446.486,65		€ 17.446.486,65
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
diminuzione ente		€ 1.173.076,71	-€ 1.173.076,71
riscosso		€ 9.043.619,53	-€ 9.043.619,53
diminuzione normativa		€ 6.184.467,35	-€ 6.184.467,35
Ulteriori importi dovuti/non dovuti	€ 0,00	€ 184.509,14	-€ 184.509,14
totale	€ 17.446.486,65	€ 16.585.672,73	€ 860.813,92

da riscuotere al	11/06/2026		€ 860.813,92
di cui			
rateizzato			€ 367,99
non rateizzato			€ 860.445,93

Entrate totali	ruoli consegnati	Da 2000	A 2023
da riscuotere al	11/06/2026		€ 42.290.790,50
di cui			
rateizzato			€ 1.462.046,98
non rateizzato			€ 40.828.743,52

- occorre tener conto che gli esposti importi da riscuotere sono comprensivi: delle maggiorazioni e delle spese di notifica di legge per i crediti relativi alle sanzioni; delle sanzioni, interessi e spese di notifica di legge per i crediti relativi alle altre entrate;
- in linea di massima si ritiene che possano essere interessati alla rottamazione quanto meno i debitori che spontaneamente stanno già pagando quanto dovuto in forma rateale;
- in via prudenziale si ritiene quindi che l'importo conseguente all'adesione alla rottamazione in oggetto da parte dei debitori interessati possa essere così stimato:

Stima esito della definizione			
importo da riscuotere al	11/06/2026		€ 42.290.790,50
percentuale stimata di riscossione		3,40%	€ 1.437.886,88

- nel bilancio comunale i crediti sono iscritti nell'anno di accertamento della violazione da parte dei competenti servizi, e per la quota non incassata vengono mantenuti tra i residui attivi per i successivi 5 anni, prima di essere stralciati dalla contabilità finanziaria. In questi esercizi il rischio di insolvenza è controbilanciato da un accantonamento nel risultato di amministrazione;
- in particolare il Comune di Reggio, seguendo le indicazioni contenute nei principi contabili, svaluta interamente i crediti relativi alle due annualità più vecchie del quinquennio, mentre per le tre annualità più recenti determina un accantonamento commisurato alla media delle percentuali di riscossione sui residui degli ultimi 5 anni;
- lo stralcio dei crediti, che avviene dopo i 5 anni, non incide sui corrispondenti diritti alla riscossione da parte dell'Amministrazione, e gli stessi sono mantenuti nella contabilità economico – patrimoniale dell'ente, completamente svalutati, fino a comunicazione del Servizio responsabile dell'entrata circa la definitiva inesigibilità dello stesso;
- dunque nulla risulta contabilizzato in conto residui attivi nel bilancio con riferimento a entrate comunali diverse dalle sanzioni affidate ad ADER fino al 2005;
- mentre con riferimento alle sanzioni amministrative nel caso di specie l'operazione riguarda crediti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione entro la data del 31/12/2023;
- al riguardo, stando a quanto comunicato con mail del 12/6/2026 dal competente funzionario del Servizio di Polizia Municipale, i carichi affidati a ADER fino al 31/12/2023 riguardano violazioni accertate negli anni fino al 2020, con la precisazione che sono stati iscritti a ruolo entro tale data solo parte dei verbali accertati in detto ultimo anno;
- nel bilancio comunale sono ancora presenti tra i residui attivi dell'Ente crediti dovuti a sanzioni accertate negli anni 2021 e 2022;
- in particolare, per le sanzioni amministrative al Codice della Strada, al Rendiconto 2025 risultavano per le annualità 2021 e 2022 residui attivi per complessivi € 5.828.476,71;
- tale importo però risulta interamente coperto da accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;
- In definitiva, non risultano residui attivi nel bilancio del Comune relativi a crediti rientranti tra quelli affidati a ADER dal 2000 al 2023 e oggetto della possibile definizione in oggetto;
- in ogni caso non risultano residui attivi affidati a ADER non coperti da FDCE;
- pertanto l'adesione alla definizione in oggetto non ha effetti negativi e anzi semmai ha effetti positivi sugli equilibri del bilancio del Comune generando possibili sopravvenienze attive;
- in particolare, l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, che non influiscono negativamente sugli equilibri di bilancio, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio, trattandosi di poste interamente svalutate, la riduzione dei residui attivi per l'importo che si stima di riscuotere a seguito dell'adesione dei contribuenti comporta effetti unicamente positivi sui citati equilibri economico-finanziari.

Considerato:

- la natura regolamentare del presente atto relativamente alle entrate comunali;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.26 in ragione del quale costituisce attribuzione del Consiglio Comunale la materia regolamentare inerente: "*f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*".

Considerato che:

- si intende deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento nella persona del dirigente del Servizio Entrate il quale ha dichiarato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Considerato che:

- è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n.23 del 03/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV Commissione Consiliare "Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio" nella seduta del 02/07/2026;
- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.

2. di dare mandato al competente Servizio di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di dare mandato al competente Servizio di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e di compiere tutti gli altri eventuali atti necessari al buon esito della presente disposizione.

Con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BEVILACQUA Dr. Alberto